



Elezioni regionali e comunali Corso on-line per i presidenti degli Uffici di sezione INTRODUZIONE

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Il corso on line per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione ha l'obiettivo di fornire ai presidenti e agli altri componenti degli uffici uno strumento per svolgere al meglio i compiti attribuiti in occasione delle elezioni. In questo primo modulo vengono fornite alcune sintetiche indicazioni sui principali aspetti del sistema elettorale.



	SERGIO CECOTTI	
	SERGIO BOLZONELLO	
	ALESSANDRO FRALEONI MORGIERA	

	MASSIMILIANO FERIGIA	
--	----------------------	--

Per eleggere il presidente della regione e il consiglio regionale si vota su un'unica scheda

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Per eleggere sia il presidente della regione che il consiglio regionale si vota su un'unica scheda. Nella parte sinistra della scheda sono riportati i contrassegni e i nominativi dei candidati alla carica di presidente, nell'ordine determinato dal sorteggio. Sulla destra sono riprodotti i contrassegni della lista o delle liste collegate ai candidati presidenti. A fianco di ciascun contrassegno si trova la riga per l'espressione del voto di preferenza (nelle elezioni regionali l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza).



**Per eleggere il
sindaco e il consiglio
comunale si vota su
un'unica scheda**

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Anche per eleggere il sindaco e il consiglio comunale si vota su un'unica scheda. Nella parte sinistra della scheda sono riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco scritti all'interno di un rettangolo, nell'ordine determinato dal sorteggio. Sulla destra sono riprodotti i contrassegni della lista o delle liste collegate ai candidati sindaci. A fianco di ciascun contrassegno si trovano due righe per l'espressione del voto di preferenza (nelle elezioni comunali l'elettore può esprimere due voti di preferenza per candidati di genere diverso).



Il consiglio regionale è composto da
48 consiglieri

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati dell'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il presidente della regione e il candidato alla carica di presidente che ha ottenuto il secondo miglior risultato fanno parte del consiglio.



Il numero dei consiglieri comunali varia in base alla popolazione del comune


POPOLAZIONE DEL COMUNE	CONSIGLIERI DA ELEGGERE
sino a 1.000 abitanti	10
da 1.001 a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
Sacile	24
Udine	40

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Il numero dei consiglieri comunali da eleggere varia da un minimo di 10 a un massimo di 40 in relazione alla popolazione del comune.



Come si eleggono il presidente e il consiglio regionale



La circoscrizione per l'elezione del presidente coincide con il territorio dell'intera Regione.


Invece, per l'elezione del consiglio regionale, il territorio è suddiviso in cinque circoscrizioni.

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

La circoscrizione per l'elezione del presidente coincide con il territorio regionale. Ciò significa che la candidatura alla carica di presidente è presentata per tutta la Regione. Invece, per l'elezione del consiglio regionale, il territorio è suddiviso nelle circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone e ciascun partito presenta nelle singole circoscrizioni le proprie liste dei candidati alla carica di consigliere. Le liste presentate dallo stesso partito nelle diverse circoscrizioni formano un «gruppo di liste».



Come si eleggono il presidente e il consiglio regionale



Ciascun candidato alla
carica di presidente è
collegato con uno o più
gruppi di liste

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Ciascun candidato alla carica di presidente della regione è collegato con uno o più gruppi (coalizione) di liste.



Come si eleggono il presidente e il consiglio regionale

- Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti è eletto presidente
- Al gruppo o ai gruppi di liste collegati con il candidato eletto presidente spetta il 60% dei seggi, se il presidente è stato eletto con più del 45% dei voti, oppure almeno il 55% dei seggi, se il presidente è stato eletto con una percentuale di voti pari o inferiore al 45%
- Agli altri gruppi di liste spetta almeno il 40% dei seggi

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale


Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi è eletto presidente. Il candidato che ottiene il secondo miglior risultato viene eletto consigliere.

Se il presidente è stato eletto con più del 45% dei voti validi, al gruppo o ai gruppi di liste con lo stesso collegati spetta il 60% dei seggi (29 seggi). Spetta invece almeno il 55% dei seggi (26 seggi) se il presidente è stato eletto con una percentuale di voti pari o inferiore al 45%.

Agli altri gruppi di liste spetta almeno il 40% dei seggi (19 seggi).



Come si eleggono il sindaco e il consiglio comunale



Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Diversamente da quanto previsto a livello statale, ai sensi della disciplina regionale (L.R. 19/2013) la possibilità di collegamento con più di una lista è prevista anche nei comuni fino a 15.000 abitanti.



Come si eleggono il sindaco e il consiglio comunale

Comuni fino a 15.000 abitanti

- Il candidato che ottiene la maggioranza dei voti è eletto sindaco
- Alle liste collegate con il candidato eletto sindaco è attribuita una quota maggioritaria di seggi (2/3 nei comuni fino a 3.000 abitanti; 60% nei comuni da 3.001 a 15.000 abitanti)

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nei comuni fino a 15.000 abitanti il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi è eletto sindaco. Alle liste collegate al candidato eletto sindaco sono attribuiti: i 2/3 dei seggi nei comuni fino a 3.000 abitanti; il 60% dei seggi nei comuni da 3.001 a 15.000 abitanti.



Come si eleggono il sindaco e il consiglio comunale

Comuni con più di 15.000 abitanti

- Nei comuni con più di 15.000 abitanti il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti è eletto sindaco
- Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta è previsto un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati
- Alle liste collegate con il candidato eletto sindaco è attribuito (a determinate condizioni) il 60% dei seggi

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nei comuni con più di 15.000 abitanti è eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Alle liste collegate al candidato eletto sindaco è attribuito il 60% dei seggi (premio di maggioranza) a condizione che: le liste collegate non abbiano già ottenuto un numero di seggi pari o superiore al 60% dei seggi (per effetto della ripartizione proporzionale dei seggi) e abbiano conseguito almeno il 40% dei voti; nessun'altra lista abbia già superato il 50% dei voti.

Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, è previsto un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati. In caso di elezione del sindaco al ballottaggio, il premio di maggioranza viene attribuito a condizione che le liste collegate al candidato non abbiano già ottenuto un numero di seggi pari o superiore al 60% dei seggi e nessun'altra lista abbia già superato, nel primo turno, il 50% dei voti.



Procedimento elettorale

Comprende le attività e le operazioni che consentono di eleggere il Presidente/Sindaco e il consiglio regionale o comunale


- Fase dell'iniziativa (decreto di convocazione dei comizi)
- Fase preparatoria (costituzione degli uffici, presentazione candidature)
- Fase della votazione
- Fase dello scrutinio
- Fase dell'attribuzione dei seggi
- Fase della proclamazione

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Per sistema elettorale in senso stretto si intende il meccanismo utilizzato per trasformare i voti in seggi; per procedimento elettorale si intendono le attività e le operazioni previste dall'ordinamento per rendere possibile il voto. Anche nel procedimento elettorale, come in genere negli altri procedimenti, possono distinguersi più fasi (sub procedimenti), ciascuna corrispondente ad una diversa attività.



L'Ufficio di sezione
compie le operazioni di **votazione** e di **scrutinio**,
fasi centrali del procedimento elettorale



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

L'attività elettorale presuppone l'esistenza di un'organizzazione. L'Ufficio di sezione è un organo collegiale e temporaneo compreso nell'organizzazione elettorale.

L'ufficio di sezione svolge le operazioni di votazione e di scrutinio, che nell'ambito del procedimento elettorale si collocano dopo la presentazione delle candidature e prima della proclamazione degli eletti. Si tratta delle fasi centrali, anche per importanza, dell'intero procedimento elettorale. Infatti, la votazione rappresenta la sostanza stessa (la *ratio*) del metodo elettorale in quanto con il voto l'elettore esprime la propria scelta tra le diverse possibili opzioni; lo scrutinio è finalizzato ad accertare tale scelta, attraverso la conoscenza del contenuto delle schede di votazione.



**Insediamiento
dell'Ufficio
di sezione
SABATO 1° APRILE**



ore 16.00 Autenticazione delle
schede di votazione

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Il presidente dell'Ufficio di sezione si presenta il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, presso i locali del seggio per verificare il materiale elettorale. Anche gli altri componenti dell'Ufficio sono tenuti a presentarsi alla stessa ora del sabato, per procedere, dopo l'insediamento dell'Ufficio, insieme al presidente, alle operazioni di autenticazione delle schede di votazione.



DOMENICA 2 APRILE

7.00 – 23.00

LUNEDI' 3 APRILE

7.00 – 15.00

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Si vota, anche in occasione dell'eventuale ballottaggio nelle elezioni comunali, la domenica, dalle 7.00 alle 23.00, e il lunedì, dalle 7.00 alle 15.00.



Scrutinio



LUNEDI'
3 APRILE
ore 15.00

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Le operazioni di scrutinio si svolgono il lunedì, dopo la chiusura della votazione alle ore 15.00, iniziando con lo scrutinio relativo alle elezioni regionali e proseguendo, in caso di contemporaneità, con quello relativo alle elezioni comunali.



Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti

Terminato lo scrutinio
iniziano le operazioni di
attribuzione dei seggi e di
proclamazione degli eletti



Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Dopo la conclusione dello scrutinio, e sulla base dei risultati dello stesso, iniziano le operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

Nelle elezioni regionali tali operazioni sono di competenza dell'Ufficio centrale regionale, che si riunisce a Udine presso la sede del Servizio elettorale regionale ed è composto da sei componenti (magistrati e segretari comunali a riposo, docenti universitari).

Nelle elezioni comunali, ad eccezione dei comuni con una sola sezione elettorale, nei quali è lo stesso ufficio di sezione a compiere tali operazioni, l'organo competente ad assegnare i seggi e a proclamare gli eletti è l'Adunanza dei presidenti delle sezioni, composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni.